

ICI

BASE IMPONIBILE

- Per i **fabbricati iscritti in catasto**, è la **rendita catastale** risultante il 1° gennaio dell'anno in corso (aumentata del 5%), moltiplicata per 100 per le categorie **A, C** (escluse A/10 e C/1); moltiplicata per 140 per la categoria **B**; moltiplicata per 50 per le categorie **A/10 e D**; moltiplicata per 34 per la categoria **C/1**.

FABBRICATI CAT. A, C Rendita x 100 + 5%	FABBRICATI CAT. A/10, D Rendita x 50 + 5%
FABBRICATI CAT. C/1 Rendita x 34 + 5%	FABBRICATI CAT. B Rendita x 140 + 5%

- Per gli immobili appartenenti al gruppo "D", **non iscritti al catasto e interamente posseduti da imprese**, la base imponibile è data dal valore contabile del bene (somma dei costi di costruzione o di ampliamento) moltiplicata per coefficienti di adeguamento stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze con decreto.
- Per le **aree fabbricabili**, la base imponibile è determinata dal **valore commerciale** al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con riguardo alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità territoriale, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per lavori di adattamento del terreno, ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche simili. Il Regolamento Comunale Ici ha fissato valori minimi delle aree edificabili per l'effettuazione degli accertamenti da parte del Comune (non si farà luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree sia stata determinata in base a detti valori e risulti tempestivamente versata).
- Per i **terreni agricoli**, la base imponibile è il **reddito dominicale** risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, moltiplicato per 75 e aumentato del 25%:

TERRENI AGRICOLI Reddito dominicale x 75 + 25%

CALCOLO DELL'IMPOSTA

Determinata la **base imponibile**, l'imposta si ricava: moltiplicando la base imponibile per l'aliquota deliberata dal Comune.

Il calcolo dovrà tener conto della percentuale di possesso e del periodo dell'anno per il quale il possesso si è protratto.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il **versamento della prima rata**, da eseguire **entro il 16 giugno**, è pari al 50 per cento dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente.

La **seconda rata**, da versare sempre nel periodo compreso **fra il 1° e il 16 dicembre**, comporterà un conguaglio del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso. Occorrerà tener conto delle aliquote e delle detrazioni deliberate per il corrente anno d'imposta e detrarre quanto già versato con la prima rata.